

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE
Nr.0009136 Data 16/09/2021
Tit. D2 Partenza



Romagna Acque
Società delle Fonti

ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Piazza Orsi Mangelli, 10 47122 Forlì - FC - tel. 054338411 fax 054338400

mail@romagnacque.it - mail@pec.romagnacque.it

www.romagnacque.it

R.E.A. FC 255969 - C.F. E P. I.V.A. 00337870406 REG. IMPR. FC

CAP. SOC. INT. VERS. EURO 375.422.520,90

SOC. CERT. SISTEMI DI GESTIONE

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 50001

Spett.le COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

c.a. Dott. Roberto Romano

PEC: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

e p.c.

Al Presidente del Coordinamento dei Soci

Dott.ssa Anna Maria Galassi

PEC

liviatellus@legalmail.it

**Al Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Plurima S.p.A.**

Dott. Carlo Carli

PEC

plurima-fc@legalmail.it

**Oggetto: Ricognizione ordinaria società partecipate - Articolo 20 del d.lgs. 175/2016 -
Deliberazione Corte dei Conti - Sezione di controllo per l'Emilia - Romagna n.
30/2021/VSGO del 08/03/2021 sugli atti approvati dal Comune di Sogliano al
Rubicone - Anni 2017-2018-2019 - Riscontro nota Comune di Sogliano al
Rubicone prot. n. 9908 del 26/8/2021**

In riscontro alla vs. nota prot. n. 9908 del 26/8/2021 acquisita in data 27/8/2021 a ns.
prot. n. 8352, si forniscono i chiarimenti richiesti.

Si evidenzia che nel sito internet istituzionale sono pubblicati sia la Convenzione ex art. 30 TUEL
entrata in vigore il 13 aprile 2018 sia tutti i protocolli di Controllo facenti parti del Modello
organizzativo della società ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i..

1. Sullo Statuto di Romagna Acque come approvato e modificato in data 25.6.2019

In merito al rilievo avanzato dalla Sezione Regionale di controllo per l'Emilia - Romagna n.
30/2021/VSGO circa l'asserita non conformità dell'art. 16 del vigente Statuto al dato normativo di
cui all'art. 11, comma 3, D.Lgs. n. 175/2016, si ribadisce che l'articolo del T.U.S.P. non impone di
riprodurre il proprio contenuto in una pedissequa previsione statutaria. La norma in parola, infatti,
si limita a rimettere in capo all'Assemblea dei soci il potere di deliberare in merito alla composizione

monocratica o collegiale dell'organo amministrativo, motivando la propria scelta con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. Come già chiarito con ampia motivazione nelle note inviate ai Comuni soci di Forlì (ns. prot. n. 249 del 12/01/2021) e di Cesenatico (ns. prot. n. 1529 del 10/02/2021), che si allegano alla presente, il citato dettato normativo è da ritenersi rispettato da Romagna Acque, avendo l'Assemblea dei soci adeguatamente motivato la propria scelta tanto con riguardo all'adozione della clausola statutaria oggetto di rilievo, quanto con riguardo alla nomina dell'attuale organo amministrativo collegiale, composto da cinque membri.

2. Sui rilievi sollevati in relazione alla società partecipata Plurima S.p.A.

a) Sulla nomina del Presidente di Romagna Acque nel Consiglio di Amministrazione di Plurima con la carica di Vice Presidente.

In linea con quanto previsto dall'art. 11, comma 11, D.Lgs. n. 175 del 2016 la nomina del Presidente di Romagna Acque in seno al Consiglio di Amministrazione della società partecipata Plurima S.p.A. risponde all'esigenza di garantire le competenze tecniche ed amministrative necessarie al perseguimento dello scopo sociale della predetta società, attesa la sua peculiare natura, funzionale alle attività istituzionali dei soci. Si rammenta altresì che ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto (approvato in data 16 dicembre 2019) ai membri dell'Organo amministrativo non è riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.


b) Sul rispetto delle quote di genere prescritto dal D.P.R. n. 251 del 2012.

Il rilievo costituisce problematica nota alla scrivente Società. In collaborazione con il Socio di maggioranza C.E.R. ci si attiverà al fine di vagliare ed attuare le necessarie azioni atte a garantire la conformazione al vigente dettato normativo, anche mediante una compiuta revisione del vigente Statuto societario. Si specifica che la nomina dell'attuale composizione dell'Organo amministrativo di Plurima S.p.A. - lungi dal rappresentare un intenzionale aggiramento del D.P.R. n. 251 del 2012 - è da imputarsi esclusivamente al contingente mancato reperimento della disponibilità a ricoprire il ruolo di Consigliere di amministrazione da parte di idonee personalità appartenenti al genere attualmente meno rappresentato.

Gli uffici di Romagna Acque sono a disposizione per ogni chiarimento e approfondimento.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Dott. Tonino Bernabé)



Allegati: c.s.



Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.
C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena
00337870406 - R.E.A. 265969
Capitale Sociale int. vers.
€ 375.422.520,90

Sede Legale
Piazza Orsi Mangelli, 10
47122 Forlì
tel.: 0543.38411
fax: 0543.38400
mail: mail@romagnacqua.it
pec: mail@pec.romagnacqua.it
www.romagnacqua.it

Società certificata
Sistemi di gestione
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001



Romagna Acque
Società delle Fonti

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE
Nr.0000249 Data 12/01/2021
Tit. D2 Partenza

Spett.Le
Comune di Forlì
Direzione Generale
Piazza Saffi
47121 Forlì
direzione generale@pec.comune.forli.fc.it

E, per conoscenza:
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
lviatellus@legafmail.it

Invio per PEC

Oggetto:

Verifica della Corte dei Conti sulla razionalizzazione periodica 2018 e 2019 delle partecipazioni societarie del Comune di Forlì (art. 20 D. Lgs. n. 175/2016) - Deliberazione n. 106/2020/VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia - Romagna

Si richiama la Vs. nota in oggetto del 15 dicembre scorso, assunta agli atti della scrivente Società in data 15.12.2020 prot. n. 12515.

Si premette quanto segue.

Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 15.12.2017, in occasione dell'approvazione dello Statuto veniva precisato quanto segue.

Il Presidente riferisce che la presente Assemblea è stata convocata per sottoporre ai soci le modifiche statutarie previste dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. [D. Lgs. n. 100/2017] ed anche ulteriori modifiche finalizzate ad una migliore definizione delle regole di funzionamento della società già preventivamente approvate prima dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 110/2017 e successivamente dal Coordinamento soci del 1° dicembre 2017.

Il Presidente prosegue spiegando che la scelta dell'Organo amministrativo collegiale, invece di quello monocratico, peraltro nella sua massima composizione possibile (5 membri), già prevista nello statuto attuale e confermata anche nella proposta di modifica statutaria odierna è motivata da molteplici ragioni:

a) risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci, e risultando peraltro opportuno garantire adeguata rappresentanza a ciascuno di essi in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto";

b) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle suddette diverse attività svolte;

c) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate,

grazie a un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici;

d) non incide in maniera rilevante sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti.

Nell'ambito dell'Assemblea dei Soci del 25.06.2019, in occasione dell'approvazione dello Statuto - tuttora vigente - veniva specificato come di seguito:

Il Presidente ricorda che, con precedente deliberazione assembleare n. 2/2017 in data 15.12.2017, erano state approvate le modifiche/integrazioni, ritenute immediatamente precettive in forza del D.lgs. 175/2016, da apportare allo Statuto societario di Romagna Acque, nel testo elaborato con il supporto del Prof. Massimo Calcagnile ed all'esito di una complessa attività effettuata insieme al Coordinamento dei Soci. A seguito di tale attività, alcuni soci di riferimento (PEC del Comune di Forlì prot. n. 3587 del 26.03.2018), hanno segnalato di essere stati destinatari di raccomandazioni da parte delle Corti dei Conti (deliberazione n. 60/2018/VSGO), in occasione delle verifiche effettuate nell'ambito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni. Precisa che il Servizio Affari Societari e Legali della società, pur avendo inviato tempestivamente la predetta deliberazione assembleare alla medesima sezione di controllo della Corte dei Conti (come da nota prot. n. 223 del 09.1.2018), non ha mai ricevuto direttamente, analoghe osservazioni. Dalla lettura della deliberazione citata (pagine 9 - 10), si evince che la Corte dei Conti, incidentalmente, ha mosso un'osservazione allo Statuto della società, riformato proprio in adempimento del D.lgs. 175/2016, con particolare riferimento alla composizione dell'Organo amministrativo. Secondo la Corte dei Conti, la previsione del Consiglio di Amministrazione come Organo amministrativo di n. 5 componenti (contenuta specificatamente all'art. 16 dello Statuto) "va adeguata alle previsioni dell'art. 11 commi 2 e 3 del T.U. n. 175/2016", con istituzionalizzazione, quale Organo amministrativo, dell'Amministratore Unico e della possibilità, in sede assembleare di, motivatamente, nominare un Collegio. Rammenta, a tale riguardo, che il Gruppo di Lavoro costituito tra la società e gli Enti soci, aveva prescelto motivatamente il Consiglio come Organo statutario, a seguito del cd correttivo (D.lgs. 100/2017), prediligendo una lettura sostanziale e non meramente formale della norma richiamata dalla Corte dei Conti, considerato che: il medesimo art. 11 del D.lgs. 175/2016 prescrive in maniera espressa le disposizioni della norma, da riportare testualmente negli statuti societari (ad esempio lo stesso art. 11 comma 9 lettere da a) a d); che, inoltre, la disposizione in questione stabilisce testualmente, al comma 3 che "l'Assemblea ... (*omissis*) ... può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile". Il termine adottare utilizzato dal comma 3 si attaglia infatti, a quanto previsto dall'art. 2328 n. 9 c.c. in cui si prevede che l'Assemblea individui direttamente nell'atto costitutivo dell'ente, il sistema di amministrazione adottato. Pertanto, ritiene che la lettura sostanziale del combinato disposto dell'art. 2328 n. 9 c.c. e dell'art. 11 commi 2 e 3 del D.lgs. 175/2016, non escluda la possibilità che, per l'appunto, l'Assemblea decida il sistema di amministrazione consentitole per legge, già nella delibera di approvazione delle modifiche statutarie, purché tale delibera sia motivata come imperativamente richiesto e che le motivazioni sottese

alla stessa, vengano riesaminate e ribadite in occasione della nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione. Permane, infatti, pur sempre, l'obbligo di invio della deliberazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ex art. 11 comma 3 ultimo c.p.v.. Ragioni di prudenza, hanno comunque, fatto propendere, al recepimento delle indicazioni rese da parte delle Corti dei Conti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci del 25 giugno 2019, richiamando le motivazioni a tal fine già individuate nel Verbale della precedente Assemblea straordinaria dei Soci del 15.12.2017, aveva deliberato l'adozione di una clausola statutaria (art. 16.1), che prevedeva che, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della scelta operata dall'Assemblea dei Soci, la Società fosse amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di fatto escludendo la seconda possibile composizione numerica alternativa (3 membri) dell'Organo amministrativo prevista (insieme alle altre due appena richiamate - 1 membro e 5 membri) dalla norma di legge (art. 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016).

La scelta di un Consiglio di Amministrazione con la sola opzione di cinque componenti è stata determinata tenendo conto dei meccanismi per la designazione dei componenti l'Organo amministrativo che devono essere "incrociati" tra lo Statuto e la Convenzione ex articolo 30 TUEL che garantisce agli azionisti il controllo analogo congiunto sulla Società. I Soci, quindi, hanno individuato in forma puntualmente motivata esclusivamente lo schema a 5 Consiglieri, perché la descritta complessità della *governance*, articolata su tanti Soci e tre territori provinciali, aveva la necessità di trovare, nel combinato disposto tra Statuto e Convenzione ex articolo 30 del TUEL, un meccanismo chiaro ed applicabile. Articolare gli equilibri relativi alle designazioni su varie opzioni oltre all'ipotesi dell'Amministratore unico, con schemi di rappresentanza applicabili sia nel caso di tre che nel caso di cinque Consiglieri avrebbe comportato la gestione di un'equazione molto complicata.

Successivamente, il **Coordinamento dei Soci nella riunione del 19 luglio 2019** al punto 1. **FORMA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. N. 175/2016 - PROPOSTA**, poiché intendeva confermare l'orientamento già assunto in passato, **di confermare un Organo Collegiale nella sua massima composizione possibile (5 membri)**, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, aveva proposto le seguenti motivazioni all'Assemblea dei Soci:

"Ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, del vigente Statuto sociale, si propone di nominare un Organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione di 5 componenti), invece che monocratico, con le seguenti motivazioni: a) è opportuno garantire adeguata rappresentanza ai numerosi Soci, in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto; b) risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci; c) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle diverse attività svolte; d) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta

dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, grazie ad un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici; e) non incide sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti."

La successiva **Assemblea dei Soci del 25.07.2019**, il cui verbale è stato trasmesso sia alla Corte dei Conti sia al MEF in data 20.08.2019, nell'ambito della propria deliberazione n. 10/2019 aveva fatto proprie le motivazioni sopra riportate nell'ambito della proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri Amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto 25.06.2019.

A fronte di quanto recentemente ed ulteriormente rilevato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna in merito alle disposizioni statutarie della scrivente Società, si evidenzia che il D.Lgs. 175/2016 impone alle "Società a controllo pubblico", come Romagna Acque, diversi obblighi, molti dei quali sono solo da rispettare, alcuni dei quali, invece, oltre che dover essere rispettati, devono essere anche trasfusi e scritti espressamente in Statuto. Questa seconda tipologia di obblighi - che, come detto, vanno rispettati ma anche scritti espressamente in Statuto, come regole - è molto circoscritta ed è contenuta, principalmente, nell'articolo 11, comma 9, ed è limitata, nel caso specifico relativo all'Organo amministrativo, a quattro precisi obblighi, che Romagna Acque ha già trasfuso nel proprio Statuto, che sono quelli di prevedere in Statuto:

- a) *il divieto di istituire la figura del Vice Presidente, oppure la possibilità di istituirla, ma solo come soggetto vicario e senza specifici compensi per tale ruolo;*
- b) *il divieto di prevedere l'attribuzione di deleghe a più di un amministratore, con la facoltà di darla a un secondo amministratore se questo è il Presidente (che è poi quello che è capitato in questa società);*
- c) *il divieto di istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile;*
- d) *il divieto di attribuire indennità e/o gettoni di presenza dopo lo svolgimento dell'attività.*

Gli obblighi (in materia di Organo amministrativo delle "Società a controllo pubblico") da trasfondere in Statuto sono questi quattro e sono contenuti nell'articolo 11, comma 9, lettere "a", "b", "c" e "d". Gli altri obblighi, come quello contenuto nell'articolo 11, commi 2 e 3, richiamato dalla Corte dei Conti Emilia - Romagna, oggi (come anche nel recente passato) su Romagna Acque e anche su altre Società, vanno rispettati - e Romagna Acque li sta rispettando - ma non devono essere necessariamente trasposti nel testo dello Statuto. Quindi non è obbligo di legge scrivere nello Statuto di Romagna Acque che la società è amministrata da un Amministratore, ma che può essere anche amministrata da tre o cinque Amministratori. E' obbligo dell'Assemblea dei Soci di Romagna Acque, nel caso in cui scelga, di triennio in triennio, un Organo amministrativo collegiale, formato da più persone, di nominarlo di tre o cinque persone - non di più (e non di quattro e non di due) - di motivare l'eventuale scelta dell'Organo collegiale e di inviare la deliberazione assembleare (motivata) in questione alla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna ed alla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., come previsto dallo stesso articolo 11, commi 2 e 3 e questi obblighi (di motivazione ed invio), da quando esistono, sono stati tutti rispettati (la deliberazione assembleare del 2019 - di nomina dell'attuale

Organo amministrativo collegiale, nella sua composizione massima possibile, di 5 membri - è stata regolarmente motivata ed inviata alla Corte dei Conti ed anche alla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.), ma non c'è l'obbligo di scrivere in Statuto la possibile alternativa "triplice" prevista dalla norma (Amministratore unico, oppure Consiglio di Amministrazione di 3 membri, oppure Consiglio di Amministrazione di 5 membri), tanto che molti Comuni soci di questa Società (ma anche di altre), a fronte dell'eccezione che hanno già ricevuto dal 2017, reiteratamente, dalla Corte dei Conti, hanno già risposto alla medesima Corte dei Conti che questo obbligo non c'è e la Corte non può quindi imporre di rispettare un obbligo che la legge non pone.

Peraltro, come sopra già indicato, anche la preliminare scelta assembleare di circoscrivere la composizione numerica dell'Organo amministrativo a sole 2 (Amministratore unico e Consiglio di Amministrazione di 5 membri) delle 3 possibili alternative previste dalla norma di legge invocata dalla Corte dei Conti (art.11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016), è stata adeguatamente motivata (con richiamo alle motivazioni già esplicitate nella precedente deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 15.12.2017) nella relativa deliberazione del 25 giugno 2019.

In sostanza, quindi, paiono essere state adeguatamente motivate sia la scelta iniziale (dell'Assemblea straordinaria del 25/06/2019, con richiamo a quella precedente del 15 dicembre 2017) di adozione della clausola statutaria in questione (art. 16.1 dello Statuto) sia la successiva scelta dell'Assemblea ordinaria (del 25 luglio 2019) di nomina dell'attuale Organo amministrativo collegiale (5 membri).

Si ritiene, pertanto, che il Comune di Forlì possa rispondere alla Corte dei Conti quanto sopra indicato.

Restando a disposizione per ogni eventualità, si porgono distinti saluti.



Il Presidente
dott. Tonino Bernabè
Tonino Bernabè

Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A.
C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena
00337870406 - R.E.A. 255969
Capitale Sociale Int. vers.
€ 375.422.520,90

Sede Legale
Piazza Orsi Mangelli, 10
47122 Forlì
tel.: 0543.38411
fax: 0543.38400
mail: mail@romagnacque.it
pec: mail@pec.romagnacque.it
www.romagnacque.it

Società certificata
Sistemi di gestione
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 50001



Romagna Acque
Società delle Fonti

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE
Nr.0001529 Data 10/02/2021
Tit. D2 Partenza

Spett.Le
Comune di Cesenatico
mail: riccardo.spadarelli@comune.cesenatico.fc.it

E, per conoscenza:
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.
PEC: liviatellus@legaimail.it

Oggetto:

Informazioni richieste dalla Corte dei Conti per il 2019 La Corte dei Conti con nota del 2/02/2021 nell'esame del questionario sui controlli interni per il 2019, riguardo le società partecipate a controllo pubblico, quindi soggette alle norme contenute nel Testo Unico sulle Società Partecipate D.Lgs. 175/2016 (TUSP)

A riscontro della Vs. e-mail dell'8.2.2021, assunta agli atti della scrivente Società in pari data (prot. n. 1430), si evidenzia quanto segue.

La Società fornisce specifica informativa sugli adempimenti cui è tenuta per effetto del D.Lgs. 175/2016 sia nei documenti di consuntivo (bilanci di esercizio) che nei documenti di previsione (*budget* e piano triennale), nello specifico nella Relazione sulla Gestione è presente una «Sezione speciale: i vincoli statutari e di legge per le società in house, gli indirizzi e gli obiettivi dei soci». Per quanto concerne l'annualità 2019 si richiama tale paragrafo della Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio 2019 e, segnatamente, in relazione a quanto richiesto in relazione ai quesiti n. 1 e 2 si rimanda rispettivamente ai punti 1.a) e 5) della Sezione Speciale, che si riportano di seguito per maggiore chiarezza Informativa.

In relazione al punto n. 3 nel confermare l'avvenuta comunicazione della deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 175/2016 si forniscono ulteriori informazioni ricavate dai verbali assembleari.

Risposta al quesito 1) Monitoraggio riguardante l'attuazione delle norme in materia della gestione del personale (art. 19 TUSP): rimando al punto 1.a della Sezione speciale della relazione sulla gestione bilancio 2019

Nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la Società ha adottato il "Protocollo di Controllo di selezione, assunzione e gestione del personale. Gestione dei rimborsi spese e dei beni assegnati ad uso promiscuo ai dipendenti" conforme ai principi di cui all'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 165/2001; il protocollo è pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci in materia, la Società è quindi impegnata a svolgere le procedure di selezione ed assunzione del personale dipendente con le procedure individuate nel suddetto protocollo.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 175/2016, il MEF nel maggio 2019 ha trasmesso alla Conferenza Unificata la proposta di Regolamento con gli Indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi relativi a cinque fasce per la classificazione delle società a controllo pubblico, determinando per ciascuna fascia il limite dei compensi massimi a cui gli organi devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere sia agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, che ai dirigenti ed ai dipendenti. In base a quanto previsto in tale documento la fascia di riferimento per Romagna Acque sarebbe la 2ª con un tetto massimo di 216.000 euro; si evidenzia che per tutti i

dirigenti responsabili d'area il trattamento riconosciuto è inferiore al limite fissato in classe 5ª (la fascia per le società più piccole) e per il direttore generale è inferiore al limite fissato in classe 4ª. Si rammenta, peraltro, che la Conferenza Unificata non ha approvato la citata proposta di Regolamento.

In linea con quanto fissato dall'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016, nella prima metà del 2018 è stato sviluppato un progetto di riorganizzazione aziendale volto al recupero di efficienza (con approccio "lean") e alla qualificazione e potenziamento strutturale dell'organizzazione per porre la struttura aziendale in condizioni di dare adeguate risposte a quanto richiesto dal nuovo contesto normativo e della regolamentazione. Il suddetto progetto prevede un piano di assunzioni volte sia al potenziamento dell'organico – anche con figure di profilo specialistico che consentiranno di ridurre attività ad oggi esternalizzate e che, in base ai nuovi adempimenti normativi e della regolamentazione, hanno assunto una rilevanza strategica – sia a gestire un turn over che nel periodo 2018-2021 vede l'uscita di diverse figure, alcune delle quali occupano posizioni "chiave" nell'organizzazione. In merito all'attuazione di tale progetto si è espressa l'Assemblea dei soci con delibera n. 3/2018, a tale organo infatti compete l'aggiornamento degli indirizzi impartiti sulla gestione e sul contenimento dei costi di funzionamento della società (la loro attuazione è in capo al CdA, cui compete per legge la valutazione sull'adeguatezza del modello organizzativo).

Con delibera n. 139 assunta il 9.10.2019, il CdA ha approvato il primo aggiornamento del progetto di riorganizzazione, confermando sostanzialmente l'assetto organizzativo individuato nel "progetto di riorganizzazione", sia in termini di organico a regime, sia in termini di effetti economici positivi complessivi. Tale verifica ha confermato:

- un rafforzamento della struttura in termini quantitativi e qualitativi; l'innalzamento del livello qualitativo è attuato sia tramite l'inserimento di figure esterne che con l'attivazione di percorsi di carriera per il personale già in organico;
- un impatto sul conto economico a saldo positivo in quanto i maggiori costi del personale sono ampiamente compensati da minori costi per servizi esternalizzati e maggiori ricavi di natura tariffaria/capitalizzazione di costi del personale.

La Società attua e rispetta gli indirizzi impartiti dai soci in merito alla gestione e al contenimento dei costi del personale, indirizzi coerenti con le disposizioni normative per le società a controllo pubblico che operano in servizi pubblici locali soggetti ad Autorità di regolazione. Sul costo del personale del 2019 si fornisce la seguente informativa:

	Consuntivo 2019	Budget 2019	Consuntivo 2018
Totale costi del personale	8.886.132	9.125.000	8.683.793

La riduzione del costo del personale tra consuntivo e budget di 238.868 euro è da imputare principalmente a slittamenti nei tempi di ingresso delle nuove assunzioni. L'organico in forza al 31/12/2018 era di 153 unità e al 31/12/2019 è di 159 unità (oltre a n. 3 dimissioni con effetto dal 1/1/2020); il budget prevedeva un organico a fine 2019 di n. 162 unità.

Risposta al quesito 2) Esistenza di un programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6 TUSP) e relativi indicatori: rimando al punto 5 della Sezione speciale della relazione sulla gestione bilancio 2019

Con effetto dal 2017 la Società ha adottato uno specifico «Regolamento per la misurazione e la gestione del rischio di crisi aziendale» sia al fine di declinare in modo più puntuale quanto richiesto dall'aggiornato quadro normativo di riferimento (art. 6 commi 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016), sia per dare attuazione a un obiettivo assegnato dai soci di rendere più strutturata l'attività di monitoraggio del rischio di crisi aziendale, implementando un vero e proprio sistema "quantitativo" di valutazione del rischio. Il Regolamento definisce il "programma di misurazione del rischio di crisi aziendale" quale strumento idoneo e adeguato a prevenire potenziali rischi patrimoniali, finanziari ed economici, e quindi possibili danni, in capo alla società e ai suoi soci; sono inoltre individuate specifiche responsabilità in merito alle rilevazioni degli indicatori e alla loro trasmissione agli organi competenti (definendo modalità, tempistiche, strumenti di comunicazione, ecc.).

La legge delega 155/2017 darà attuazione alla cd "riforma fallimentare" attraverso l'attuazione di decreti delegati; il nuovo assetto normativo introduce nell'ordinamento innovazioni sostanziali in materia di crisi d'impresa e insolvenza, il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato in GU il D.Lgs. 14/2019 che contiene il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza". La riforma entrerà in vigore in più steps.

Le nuove disposizioni incidono sul codice civile in materia di assetti organizzativi e quindi di responsabilità degli organi sia di governo che di controllo; è compito delle società "...adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'art.2086 cc, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative". Si passa da un approccio "a consuntivo", basato su interventi successivi ad uno stato di crisi già conclamato, ad un approccio in grado di adottare strumenti di risk assessment e, quindi, prospettico e dinamico che pone attenzione all'adeguatezza dei flussi finanziari prospettici in una logica di "gestione preventiva", volta a individuare indicatori di crisi. Fra gli indicatori significativi si pone attenzione alla sostenibilità del debito da parte dei flussi di cassa attesi, all'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli dei terzi, all'esistenza di ritardi nei pagamenti.

Si segnala che è già consolidato da tempo nei sistemi di gestione aziendali il costante monitoraggio dei suddetti indicatori in quanto le finalità e parte degli strumenti/procedure previsti per prevenire lo stato di crisi aziendale, o perlomeno anticiparne l'aggravamento in uno stadio in cui la situazione sia ancora recuperabile, sono di fatto gli stessi già anticipati dall'art.6 del D.Lgs. 175/2016 per le società a controllo pubblico.

Con delibera n. 135 del 9.10.2019 il CdA ha adottato il «Regolamento per prevenire la crisi d'impresa D.Lgs. 14/2019: assetto organizzativo e sistema di allerta» attraverso il quale ha dato formale evidenza agli organi di controllo (collegio sindacale e società di revisione) in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile che, in relazione alla natura e alle dimensioni aziendali, è ritenuto idoneo a rilevare tempestivamente i segnali della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale.

In attuazione di quanto previsto nel Regolamento la società tiene monitorati quegli indici che nella prima bozza redatta dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (CNDC) sono ritenuti idonei a individuare una "ragionevole presunzione dello stato di crisi". Secondo il meccanismo individuato dal CNDC è prevista una sequenza gerarchica nei parametri da considerare partendo innanzitutto dalla verifica del patrimonio netto che deve rimanere positivo (se divenuto negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate, indipendentemente dalla situazione finanziaria, rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale) e quindi del flusso di cassa prospettico (almeno 6 mesi di previsione) che deve evidenziare la capacità finanziaria della società di far fronte al rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale; in caso di patrimonio netto negativo e/o flusso di cassa prospettico non in grado di far fronte al rimborso dei debiti (ma anche in presenza di un flusso di cassa previsionale non ritenuto "qualitativamente" adeguato), sono stati individuati n. 5 indici che possono fare ragionevolmente prevedere il manifestarsi di uno stato di crisi dell'impresa; ai suddetti indici sono stati assegnati "valori-soglia di allerta" differenziati per settori di attività. È consigliato considerare significativo il superamento di tutti e cinque gli indici in quanto il superamento di uno solo porterebbe ad una visione parziale e fuorviante. Di seguito gli indici e i relativi "valori-soglia di allerta" per il settore (E) Fornitura acqua, reti fognarie, rifiuti

On.finanz./Rica v/	Patr. Netto /tot.debiti	Att.breve/Pass.b reve	cash flow/attivo	debiti trib.e previd/attivo
2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%

Già con effetto dall'ultimo trimestre 2019 ha trovato compiuta implementazione nei sistemi aziendali quanto previsto nel Regolamento suddetto; si informa che oltre ad un patrimonio netto particolarmente alto e flussi di cassa prospettici che proiettano posizioni finanziarie nette sempre positive, sono stati determinati i valori degli indici suddetti relativamente agli ultimi tre bilanci di esercizio nei termini di seguito esposti che evidenziano con ampi margini lo "stato di salute" della società.

	<i>On.finanz./Rica vi</i>	<i>Patr. Netto /tot.debiti</i>	<i>Att.breve/Pass.bre ve</i>	<i>cash flow/attivo</i>	<i>debiti trib.e previd/attiv o</i>
2017	0,05%	897,25%	348,16%	5,65%	0,65%
2018	0,00%	980,26%	373,82%	7,89%	0,54%
2019	0,00%	1265,74%	423,25%	3,60%	0,35%

Risposta al quesito 3) Avvenuta comunicazione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti della ultima deliberazione assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione in carica a fine 2019, contenente la deroga al principio del previsto Amministratore Unico (art. 11 TUSP)

Nell'ambito dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 15.12.2017, in occasione dell'approvazione dello Statuto, la scelta dell'Organo amministrativo collegiale, invece di quello monocratico, nella sua massima composizione possibile (5 membri) è motivata da molteplici ragioni:

a) risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci, e risultando peraltro opportuno garantire adeguata rappresentanza a ciascuno di essi in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto";

b) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle suddette diverse attività svolte;

c) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, grazie a un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici;

d) non incide in maniera rilevante sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti (v. la deliberazione assembleare n. 2/2017, tempestivamente inviata alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nota prot. n. 223 del 09.1.2018).

Nell'ambito dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 25.6.2019, in occasione dell'approvazione delle modifiche allo Statuto - tuttora vigente - sono state recepite le raccomandazioni pervenute ad alcuni soci di riferimento da parte della Corte dei Conti (deliberazione n. 60/2018/VSGO), con particolare riferimento alla composizione dell'Organo amministrativo. Secondo la Corte dei Conti, la previsione del Consiglio di Amministrazione come Organo amministrativo di n. 5 componenti (contenuta specificatamente all'art. 16 dello Statuto) doveva essere "adeguata alle previsioni dell'art. 11 commi 2 e 3 del T.U. n. 175/2016", con istituzionalizzazione, quale Organo amministrativo, dell'Amministratore Unico e della possibilità, in sede assembleare di, motivatamente, nominare un Collegio.

L'Assemblea, richiamando le motivazioni a tal fine già individuate nel Verbale della precedente Assemblea straordinaria dei Soci del 15.12.2017, ha quindi deliberato l'adozione di una clausola statutaria (l'attuale art. 16.1), che prevede che, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della scelta operata dall'Assemblea dei Soci, la Società sia amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di fatto escludendo la seconda possibile composizione numerica alternativa (3 membri) dell'Organo amministrativo prevista (insieme alle altre due appena richiamate - 1 membro e 5 membri) dalla norma di legge (art. 11, commi 2 e 3 del D.Lgs.175/2016).

La scelta di un Consiglio di Amministrazione con la sola opzione di cinque componenti è stata determinata tenendo conto dei meccanismi per la designazione dei componenti l'Organo amministrativo che devono essere "incrociati" tra lo Statuto e la Convenzione ex articolo 30

TUEL che garantisce agli azionisti il controllo analogo congiunto sulla Società. I Soci, quindi, hanno individuato in forma puntualmente motivata esclusivamente lo schema a 5 Consiglieri, perché la descritta complessità della *governance*, articolata su tanti Soci e tre territori provinciali, aveva la necessità di trovare, nel combinato disposto tra Statuto e Convenzione ex articolo 30 del TUEL, un meccanismo chiaro ed applicabile. Articolare gli equilibri relativi alle designazioni su varie opzioni oltre all'ipotesi dell'Amministratore unico, con schemi di rappresentanza applicabili sia nel caso di tre che nel caso di cinque Consiglieri avrebbe comportato la gestione di un'equazione molto complicata.

Successivamente, il **Coordinamento dei Soci nella riunione del 19.7.2019** al punto 1. **FORMA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL D.LGS. N. 175/2016 - PROPOSTA**, poiché intendeva confermare l'orientamento già assunto in passato, **di confermare un Organo Collegiale nella sua massima composizione possibile (5 membri)**, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, aveva proposto le seguenti motivazioni all'Assemblea dei Soci:

"Ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. b), e 16, comma 1, del vigente Statuto sociale, si propone di nominare un Organo amministrativo collegiale (Consiglio di Amministrazione di 5 componenti), invece che monocratico, con le seguenti motivazioni: a) è opportuno garantire adeguata rappresentanza ai numerosi Soci, in una società caratterizzata dal cosiddetto "controllo analogo congiunto; b) risponde ad una necessaria ampia condivisione delle scelte gestionali, che derivano dal confronto di più componenti l'organo amministrativo-gestionale, vista anche la numerosissima platea dei Soci; c) consente alla società di disporre di un assetto organizzativo adeguato alla complessità ed alla diversificazione delle attività svolte, garantendole competenze ed esperienze diversificate, in funzione delle rispettive capacità e del bagaglio professionale dei consiglieri, anche in relazione alle diverse attività svolte; d) risulta maggiormente coerente (rispetto all'alternativa scelta dell'Organo monocratico) con modalità di funzionamento societario formalizzate e strutturate, grazie ad un modello organizzativo che può garantire maggiore effettività al presidio e controllo sulla attività aziendale da parte dei vari organi, nell'interesse degli azionisti pubblici; e) non incide sui costi della società, a fronte dell'ingente dimensione dell'attività svolta dalla stessa e dei connessi ricavi da essa conseguiti."

La successiva **Assemblea dei Soci del 25.07.2019**, nell'ambito della propria deliberazione n. 10/2019 aveva fatto proprie le motivazioni sopra riportate nell'ambito della proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli altri Amministratori ai sensi dell'art. 16 dello Statuto. Il Verbale assembleare è stato trasmesso sia alla Corte dei Conti sia al MEF in data 20.08.2019 (prot. n. 8096/2019).

A fronte di quanto recentemente ed ulteriormente rilevato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna in merito alle disposizioni statutarie della scrivente Società, si evidenzia che il D.Lgs. 175/2016 impone alle "Società a controllo pubblico", come Romagna Acque, diversi obblighi, molti dei quali sono solo da rispettare, alcuni dei quali, invece, oltre che dover essere rispettati, devono essere anche trasfusi e scritti espressamente in Statuto. Questa seconda tipologia di obblighi - che, come detto, vanno rispettati ma anche scritti espressamente in Statuto, come regole - è molto circoscritta ed è contenuta, principalmente, nell'articolo 11, comma 9, ed è limitata, nel caso specifico relativo all'Organo amministrativo, a quattro precisi obblighi, che Romagna Acque ha già trasfuso nel proprio Statuto, che sono quelli di prevedere in Statuto:

- a) *il divieto di istituire la figura del Vice Presidente, oppure la possibilità di istituirla, ma solo come soggetto vicario e senza specifici compensi per tale ruolo;*
- b) *il divieto di prevedere l'attribuzione di deleghe a più di un amministratore, con la facoltà di darla a un secondo amministratore se questo è il Presidente (che è poi quello che è capitato in questa società);*
- c) *il divieto di istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dal Codice Civile;*
- d) *il divieto di attribuire indennità e/o gettoni di presenza dopo lo svolgimento dell'attività.*

Gli obblighi (in materia di Organo amministrativo delle "Società a controllo pubblico") da trasfondere in Statuto sono questi quattro e sono contenuti nell'articolo 11, comma 9, lettere "a", "b", "c" e "d". Gli altri obblighi, come quello contenuto nell'articolo 11, commi 2 e 3, richiamato dalla Corte dei Conti Emilia-Romagna, oggi (come anche nel recente passato) su

Romagna Acque e anche su altre Società, vanno rispettati - e Romagna Acque li sta rispettando - ma non devono essere necessariamente trasposti nel testo dello Statuto. Quindi non è obbligo di legge scrivere nello Statuto di Romagna Acque che la società è amministrata da un Amministratore, ma che può essere anche amministrata da tre o cinque Amministratori. È obbligo dell'Assemblea dei Soci di Romagna Acque, nel caso in cui scelga, di triennio in triennio, un Organo amministrativo collegiale, formato da più persone, di nominarlo di tre o cinque persone - non di più (e non di quattro e non di due) - di motivare l'eventuale scelta dell'Organo collegiale e di inviare la deliberazione assembleare (motivata) in questione alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ed alla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F., come previsto dallo stesso articolo 11, commi 2 e 3 e questi obblighi (di motivazione ed invio), da quando esistono, sono stati tutti rispettati (la deliberazione assembleare del 2019 - di nomina dell'attuale Organo amministrativo collegiale, nella sua composizione massima possibile, di 5 membri - è stata regolarmente motivata ed inviata alla Corte dei Conti ed anche alla "Struttura di monitoraggio e controllo" del M.E.F.). Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di scrivere in Statuto la possibile alternativa "triplice" prevista dalla norma (Amministratore unico, oppure Consiglio di Amministrazione di 3 membri, oppure Consiglio di Amministrazione di 5 membri). In tal senso, si segnala che molti Comuni soci di questa Società (ma anche di altre), a fronte dell'eccezione che hanno già ricevuto dal 2017, reiteratamente, dalla Corte dei Conti, hanno già risposto alla medesima Corte dei Conti che questo obbligo non c'è e la Corte non può quindi imporre di rispettare un obbligo che la legge non pone.

Peraltro, come sopra già indicato, anche la preliminare scelta assembleare di circoscrivere la composizione numerica dell'Organo amministrativo a sole 2 (Amministratore unico e Consiglio di Amministrazione di 5 membri) delle 3 possibili alternative previste dalla norma di legge invocata dalla Corte dei Conti (art.11, commi 2 e 3 del D.Lgs. 175/2016), è stata adeguatamente motivata (con richiamo alle motivazioni già esplicitate nella precedente deliberazione dell'Assemblea straordinaria del 15.12.2017) nella relativa deliberazione del 25.6.2019.

In definitiva, quindi, paiono essere state adeguatamente motivate sia la scelta iniziale (dell'Assemblea straordinaria del 25.6.2019, con richiamo a quella precedente del 15.12.2017) di adozione della clausola statutaria in questione (art. 16.1 dello Statuto) sia la successiva scelta dell'Assemblea ordinaria (del 25.7.2019) di nomina dell'attuale Organo amministrativo collegiale (5 membri).

Per le ragioni suesposte, ove dovesse essere sollevata la medesima eccezione da parte della Corte dei Conti, si ritiene che il Comune di Cesenatico possa rispondere nei termini indicati.

Restando a disposizione per ogni eventualità, si porgono distinti saluti.



Il Presidente
dott. Tonino Bernabé

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Tel 0541 817311 – fax 0541 948866

PEC: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

Prot. 9908
Lì, 26/08/2021

Romagna Acque - Prot. n. 8352 del 27/08/2021

Spettabile ROMAGNA ACQUE
SOCIETA' DELLE FONTI SPA
Piazza Orsi Mangelli, 10
47121 FORLÌ'

pec: mail@pec.romagnacque.it

Spettabile
PLURIMA SPA
Piazza del Lavoro 35
47121 FORLÌ'
Pec: plurima-fc@legalmail.it

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE – ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016 - DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI – SEZIONE DI CONTROLLO PER L'EMILIA ROMAGNA N. 30/2021/VSGO DEL 08/03/2021 SUGLI ATTI APPROVATI DAL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE – ANNI 2017-2018-2019

In allegato alla presente si trasmette deliberazione in oggetto della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, approvata in esito ai controlli sui provvedimenti di ricognizione ordinaria delle società partecipate di questo ente per gli anni 2017-2018-2019, con riserva di ogni ulteriore valutazione in occasione dell'esame dei prossimi atti di revisione.

Con riferimento alla società Romagna Acque Società delle Fonti Spa sono evidenziati i seguenti rilievi:
- la formulazione dell'art. 16, che prevede la possibilità di affidare alternativamente l'amministrazione ad un organo monocratico o ad un organo collegiale composto da cinque membri, non risulta conforme all'art. 11 (commi 2 e 3) del tusp lì ove stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico deve essere costituito di norma da un amministratore unico e che l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione (composto da tre o cinque membri) con delibera motivata "riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi".

Con riferimento alla società Plurima Spa sono evidenziati i seguenti rilievi:
22.4 Il consiglio di amministrazione della società risulta composto da tre membri, nominati in data 25 maggio 2020.Omissis.....

Tra i componenti dell'organo amministrativo è stato confermato, con la carica di Vice-Presidente, il Presidente della società in house controllante Romagna acque s.p.a. Nella delibera di nomina si afferma che tale scelta risponde all'esigenza di rendere disponibili alla società particolari e comprovate competenze tecniche e amministrative.

Si rammenta che l'art. 11, comma 11, del tusp stabilisce che "Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento".

In ordine alla composizione dell'organo amministrativo si osserva, infine, il mancato rispetto delle quote di genere prescritte dal d.P.R. n. 251 del 2012.

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì-Cesena

Tel 0541 817311 – fax 0541 948866

PEC: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it

Si chiede di prendere visione dei suddetti contenuti della suddetta deliberazione e di adottare gli adempimenti di competenza necessari.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Roberto Romano)

Documento sottoscritto digitalmente